



**ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE
- ISIN**

**ACCORDO DISTRIBUZIONE RISORSE DERIVATE DA BUONI PASTO NON EROGATI
E DA PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NON EFFETTUATE NEL 2020, AI
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 870 DELLA LEGGE N. 178/2020.**

Il giorno 6 maggio 2022 in modalità mista (in presenza e da remoto), si è tenuta la riunione sindacale con all'ordine del giorno l'accordo per la distribuzione del trattamento economico accessorio del personale ISIN dei livelli I-VIII con risorse derivate da buoni pasto non erogati e da prestazioni di lavoro straordinario non effettuato nel 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020.

Per ISIN è presente il Direttore avv. Maurizio Pernice e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce.

PREMESSO CHE

- l'art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, dispone che, *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;
- l'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che *“In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”*;

F. h. do ~~*AS*~~ *AS* *h* *h*

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - n. 11 del 9 aprile 2021, ha fornito indicazioni sulle modalità di calcolo dei predetti risparmi;
- le economie realizzate, sulla base della metodologia di calcolo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.11/2021, per le prestazioni di lavoro straordinario del personale di livello IV-VIII dell'Ispettorato non effettuate nel corso del 2020 ammontano a € 32.363,24;
- le economie per la mancata fruizione dei buoni pasto, sulla base della metodologia di calcolo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.11/2021, da parte del personale di livello I-VIII dell'Ispettorato per l'anno 2020 in lavoro agile, sono quantificate in un totale di € 62.274,59;
- l'importo complessivo delle economie (al netto delle economie realizzate per la mancata fruizione dei buoni pasto da parte del personale dirigente dell'Ispettorato per l'anno 2020 in lavoro agile) pari a € 94.637,83 è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ispettorato nella seduta del 15/3/2022, come risulta dal verbale n. 1/2022;
- l'articolo 68, comma 4, lettera c) del CCNL relativo al triennio 2016-2018 demanda alla contrattazione collettiva integrativa i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- l'articolo 68, comma 4, lettera j) del CCNL relativo al triennio 2016-2018 demanda alla contrattazione collettiva integrativa la fissazione dei criteri generali per l'attivazione dei piani di welfare integrativo;
- l'articolo 96, comma 1, lettera a), del CCNL relativo al triennio 2016-2018, prevede che gli enti disciplinino, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti tra i quali iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
- occorre distribuire i risparmi ai dipendenti che abbiano svolto attività lavorativa presso l'ente (esclusi i comandati, fuori ruolo, e il personale in aspettativa non retribuita), durante il periodo di riferimento 9 marzo - 31 dicembre 2020, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerato;
- l'articolo 96, comma 1, lettera e), del CCNL relativo al triennio 2016-2018, prevede che gli enti disciplinino, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti tra i quali le polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;

A series of handwritten signatures in blue ink, including initials like 'F.L.', 'WB', and 'MK', along with a date '15/3/2022' written above one of the signatures.

- in data odierna è stato sottoscritto l'accordo di distribuzione per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV- VIII per l'anno 2021 e in particolare i criteri di attribuzione della quota di produttività collettiva.

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'importo delle economie di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 afferenti il personale dipendente di ruolo appartenente ai livelli I-VIII è pari a € **94.637,83**.

Articolo 2

L'importo di € **94.637,83**, viene distribuito sulla base della seguente ripartizione:

- a) per € **69.600,00** mediante un contributo una tantum di € *1.200,00* a tutto il personale di livello I-VIII (n.58 unità) a sostegno del reddito familiare ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera a) del CCNL della ricerca 2016-2018; il contributo sarà liquidato ai dipendenti che abbiano svolto attività lavorativa presso l'Ente (esclusi i comandati, fuori ruolo, e il personale in aspettativa non retribuita), durante il periodo di riferimento *9 marzo - 31 dicembre 2020*, proporzionalmente alla durata giuridica del rapporto di lavoro nel periodo considerate;
- b) per € **19.337,83** ad integrazione, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera e), del CCNL della ricerca 2016 -2018 dell'importo del premio annuale corrisposto dall'Amministrazione per la polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale con riferimento al periodo *1 luglio 2022 – 30 giugno 2023* e relativamente al personale di livello I-VIII;
- c) per € **5.700,00** quale integrazione della quota di produttività collettiva del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII da erogare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e sulla base dei criteri individuati in sede di sottoscrizione dell'accordo con le OO.SS.

Al contributo di cui alla lettera a) sarà applicato il regime fiscale della tassazione separata

Articolo 3

Entro il **30 giugno 2022** sono previsti:

- a) l'erogazione del contributo di cui all'articolo 2, lettera a), ai dipendenti aventi diritto sulla base di



quanto

riportato nelle premesse del presente accordo.

b) l'erogazione dell'importo di cui all'articolo 2, lettera c) al personale avente diritto sulla base di quanto riportato nell'accordo per la distribuzione della produttività collettiva del fondo 2021 per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV-VIII

L'importo di cui all'articolo 2, lettera b) integrerà le risorse destinate al fondo per il finanziamento dei benefici socio-assistenziali di cui all'articolo 96 del CCNL 2016-2018 per l'anno 2022 e sarà erogato dall'Amministrazione in sede di rinnovo della polizza sanitaria integrativa con riferimento al periodo *1 luglio 2022 – 30 giugno 2023*

ISIN

OO.SS.

DIRETTORE

FLC CGIL

CISL SCUOLA

FED.UIL SCUOLA RU

FED GILDA UNAMS

SNALS CONFESAL

RSU

RSU

RSU